

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



---

## **CRITERI E MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

---

1. Gli incarichi dirigenziali presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (*d'ora innanzi indicato anche come "Istituto"*), sono conferiti secondo i criteri e le modalità di seguito riportate in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del D. Lgs. 165/2001, dall'art. 20 del CCNL della dirigenza dell'area VI – quadriennio 2002-2005 sottoscritto il 1° agosto 2006 (*di seguito denominato "C.C.N.L."*), dalla direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla direttive dell'ANAC in materia di anticorruzione con particolare riferimento al Piano nazionale anticorruzione (PNA).
2. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico ai sensi dell'art. 20, comma 1 del citato C.C.N.L.. Ai sensi dell'art. 19, comma 10 del D. Lgs. 165/2001 i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri eventuali incarichi specifici previsti dall'ordinamento delle funzioni.
3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti, in conformità a quanto stabilito nel regolamento di organizzazione, con provvedimento degli organi di cui al successivo punto 13, lettera g) e h) e secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 165/2001. Il provvedimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dagli Organi di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.
4. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al punto 3 viene effettuato nel rispetto dei criteri e delle modalità applicative di seguito indicati, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire, tenendo conto, ove possibile, della eventuale disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi nonché del principio di rotazione degli incarichi.
5. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 24 del D. Lgs. 165/2001 e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di area, viene definito il corrispondente trattamento economico.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli incarichi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 165/2001. In caso di primo conferimento ad un dirigente di seconda fascia di incarico di ufficio dirigenziale generale o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. La durata dell'incarico può, altresì, essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.
7. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

8. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 comma 2 C.C.N.L., in base ai seguenti criteri generali:

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) complessità della struttura o del posto-funzione interessato;
- c) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente e percorso formativo del dirigente interessato rilevate dal "curriculum vitae" ;
- d) risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo e programmazione degli organi di vertice;
- e) specifiche competenze possedute;
- f) esperienze di direzione eventualmente maturate in Italia e all'estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire;
- g) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la piena attuazione del sistema di contrasto alla corruzione (ex art. 1 comma 4, lett. e) della legge 6 novembre 2012 n. 190) nonché la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. Il principio di rotazione può essere temperato con il principio di buon andamento dell'amministrazione tenendo conto delle specifiche professionalità acquisite dai dirigenti in specifici ambiti e settori di attività;
- h) collegialità dell'esame delle candidature presentate, in occasione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione dell'Istituto.

9. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

10. L'eventuale conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'Istituto ma dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo, tiene conto dei criteri generali di cui sopra al punto 8 ed in particolare dell'esperienza professionale maturata nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, della relativa valutazione e delle altre esperienze di lavoro acquisite inerenti all'oggetto dell'incarico da conferire.

11. In relazione agli incarichi da conferire eventualmente ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, si tiene conto – in relazione alla natura e alla

caratteristica degli obiettivi da conseguire nonché alla complessità della struttura interessata - della particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Istituto, desumibile dall'attività svolta in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso le amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella che conferisce l'incarico, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o quelle svolte presso i settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

12. Il conferimento degli incarichi dirigenziali è preceduto da interpellati pubblicati sul sito internet istituzionale e in intranet.

13. Gli incarichi sono conferiti secondo il seguente iter procedimentale:

- a) il Direttore Centrale Risorse Umane al verificarsi di una vacanza in una o più posizioni dirigenziali nonché all'atto dell'istituzione di una nuova posizione dirigenziale, provvede – su indicazione dei competenti Organi dell'Istituto - alla pubblicità nel sito istituzionale del/i posto/i vacante/i indicando le informazioni relative alle competenze funzionali del posto/i funzione e i requisiti professionali richiesti;
- b) l'Istituto può avviare la procedura di interpello per l'attribuzione dell'incarico anche prima del verificarsi della vacanza al fine di assicurare continuità nella copertura del/i posto/i-funzione;
- c) i soggetti interessati possono inviare una manifestazione di interesse e disponibilità, secondo le modalità indicate nell'interpello di cui al punto 11, entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso, allegando all'istanza, copia del *curriculum* (i dirigenti dipendenti dell'Istituto o di altra pubblica amministrazione possono fare riferimento al *curriculum* già pubblicato sul sito istituzionale in attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente disciplina in materia di trasparenza) nonché una relazione in cui vengono illustrate le esperienze professionali maturate, ritenute maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere oltre alla dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

- d) l'Istituto procede prioritariamente all'esame delle candidature presentate dai dirigenti appartenenti ai propri ruoli e, successivamente, all'esame dei dirigenti dipendenti delle Amministrazioni di cui all'art. 19, comma 5 bis del D. Lgs. 165/2001 e, nell'ipotesi in cui non rinvenga le necessarie professionalità nei ruoli dell'Istituto, all'esame delle candidature presentate dai soggetti di cui all'art. 19, comma 6 del D. Lgs. 165/2001;
- e) alla scadenza del termine per la presentazione delle predette candidature, il Direttore centrale Risorse Umane verifica la correttezza formale delle istanze e dei relativi allegati, trasmessi dai partecipanti ed entro tre giorni lavorativi invia, al fine dell'espletamento della procedura comparativa, tutta la documentazione:
- A. nell'ipotesi di riorganizzazione e ristrutturazione dell'Istituto che determina la decadenza degli incarichi dirigenziali conferiti sulla base del previgente assetto:
1. per il conferimento di incarico dirigenziale di livello generale, alla Commissione di cui alla lettera f) del presente comma;
  2. per il conferimento di incarico dirigenziale non generale, al Direttore generale che, con propria determinazione, provvederà a nominare una Commissione di valutazione;
- B. in tutte le altre ipotesi, al Direttore generale che
1. formulerà la proposta al Presidente per il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale;
  2. adotterà i provvedimenti di conferimento, assegnazione e individuazione per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione;
- f) la Commissione di cui alla lettera e), punto A1, è nominata dal Presidente ed è composta da tre membri, esterni all'Istituto, di cui due designati dal Presidente medesimo e uno dal Direttore generale, individuati tra professori universitari, dirigenti della pubblica amministrazione, manager di enti privati e soggetti esperti nella selezione e valutazione del personale; in mancanza di designazione nel termine indicato nella relativa richiesta, il Presidente procederà comunque alla nomina. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso ad eccezione del rimborso – nell'eventualità che qualcuno dei componenti sia residente fuori Roma - delle spese

documentate di viaggio, vitto e alloggio entro i limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente presso l'Istituto con riferimento ai dirigenti;

g) la Commissione, di cui alla precedente lettera f), esamina le candidature trasmesse dalla Direzione centrale risorse umane e, ove ne ravvisi la necessità, può richiedere tutta la documentazione in possesso dell'Istituto relativa a precedenti valutazioni dei candidati e può altresì convocare i candidati per un colloquio; al termine del predetto esame, la Commissione individua :

1. nell'ipotesi di conferimento di incarico dirigenziale di livello generale relativo alle Direzioni/Strutture centrali dell'Istituto, una rosa di candidati non inferiore a tre per ciascuna delle suddette Direzioni/Strutture, da sottoporre alla valutazione del Direttore generale, che formula in merito la proposta, e del Presidente, che adotta la determinazione di conferimento dell'incarico;
2. nell'ipotesi di conferimento di incarico dirigenziale di livello generale relativo alle Direzioni regionali/territoriali dell'Istituto, può alternativamente individuare la predetta rosa di candidati ovvero predisporre uno o più elenchi di candidati ritenuti idonei allo svolgimento dell'incarico, anche eventualmente sulla base della sua complessità, da sottoporre alla valutazione del Direttore generale, che formula in merito una proposta, e del Presidente, che adotta la determinazione di conferimento dell'incarico ;

h) la Commissione di cui alla lettera e), punto A2 - nelle ipotesi di riorganizzazione e ristrutturazione dell'Istituto - individua una rosa di candidati non inferiore a tre ovvero l'elenco di candidati ritenuti idonei allo svolgimento dell'incarico dirigenziale non generale da sottoporre alla valutazione del Direttore generale che adotta i relativi provvedimenti di conferimento dell'incarico o di assegnazione/individuazione in conformità a quanto previsto nel regolamento di organizzazione

i) la Direzione centrale Risorse umane comunica al candidato prescelto l'esito della procedura;

14. Per gli incarichi ex art. 19, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, la durata di ciascun incarico non può eccedere il termine di tre anni.

15. L'incarico dirigenziale può essere conferito ad interim. Tale incarico ha carattere eccezionale e temporaneo e può essere conferito per motivate esigenze organizzative e funzionali; deve avere una durata certa, determinata

sulla base del tempo ragionevolmente necessario per lo svolgimento della procedura di conferimento dell'incarico. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, di norma al dirigente può essere attribuito un solo incarico ad interim.

un solo licenziario ed infatti  
esigete organizzative e funzionali che non si cingete può essere attuato  
procedute al conferimento dell'incarico. Fate come spacciate e motivate  
sullo base del tempo ragionevolmente necessario per lo svolgimento della